



STATUTI

Arcieri del Bellinzonese

I. Costituzione, nome, sede e scopi

Articolo 1

Con il nome Arcieri del Bellinzonese (ARBE) è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 del Codice civile svizzero, con sede presso il domicilio del cassiere.

La società ha carattere sportivo è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro né diretto né indiretto.

Articolo 2

La società ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l'arco in tutte le sue forme. Per il raggiungimento, dello scopo sociale la società si propone di promuovere gare, incontri e manifestazioni di tiro con l'arco, nonché qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto.

Gli **Arcieri del Bellinzonese** riconoscono gli statuti e i regolamenti delle seguenti associazioni o federazioni:

- Field Archery Association Switzerland (FAAS)
- SwissArchery (SA)
- Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (FITA)
- International Field Archery Association (IFAA)
- Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna (FIARC)
- Federazione Italiana Tiro con l'arco (FIT ARCO)

II. Soci

Articolo 3

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- **Soci ordinari:** persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, in regola con il pagamento delle quote sociali. Essi hanno diritto di voto.
- **Soci juniores:** persone fisiche che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, in regola con il pagamento delle quote sociali. Essi non hanno diritto di voto.



- **Soci familiari:** nuclei di persone fisiche della stessa famiglia, in regola con il pagamento delle quote sociali che beneficiano della speciale quota. Hanno diritto di voto tutti i membri attivi del nucleo familiare.
- **Soci/Presidenti onorari:** l'Assemblea Generale, su proposta del Comitato, può conferire il titolo di socio/presidente onorario a persone o enti che si sono distinte nei confronti dell'Associazione. Essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale e hanno diritto di voto.
- **soci sostenitori e soci speciali:** soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche o enti che aiutano finanziariamente l'associazione. Il loro contributo è libero; essi non hanno diritto di voto.

Studenti e apprendisti con più di 16 anni fino ai 20 anni beneficiano della tassa Juniores. Diritto di voto dai 18 anni compiuti.

I soci speciali sono membri di altre società che usufruiscono in modo marginale delle strutture societarie e pagano una tassa ridotta. Essi non hanno diritto di voto.

Articolo 4

Ogni socio in regola con il pagamento della tassa annua ha diritto di usufruire delle infrastrutture sociali nel limite e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Comitato.

Di regola l'invio della fattura per il pagamento della tassa annua sarà spedita una volta all'anno via e-mail.

Ogni socio, nei limiti delle sue possibilità, si mette a disposizione per il conseguimento degli scopi statutari.

L'ammissione all'ArBe avviene a seguito di domanda scritta (apposito formulario) da inoltrare al comitato, che formulerà il proprio preavviso di accettazione all'assemblea.

Il Comitato ha il diritto di sospendere quei soci in ritardo con il pagamento della tassa sociale, chi porti pregiudizio agli interessi e alle finalità dell'Associazione, rispettivamente di proporre l'allontanamento all'Assemblea Generale, che decide in merito.

Il socio ha diritto di essere ascoltato.

III. Organi Sociali

Articolo 5

Gli organi della società sono:



- 5.1.1 - Assemblea Generale
- 5.2.1 - Comitato
- 5.3.1 - Revisori

Articolo 5.1.1 - Assemblea Generale

L'assemblea generale è l'organo principale dell'Associazione, è composta dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali con diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta e firmata. Ciascun socio non può avere più di una delega.

L'assemblea generale ha il compito di eleggere il Presidente, i membri di comitato e i revisori e di deliberare:

- sulle relazioni del comitato;
- sul bilancio consuntivo;
- sul rapporto dei revisori;
- sull'attività sociale;
- sull'entità delle tasse sociali;
- su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di specifica competenza di altri organi;
- sulla modifica o sul completamento degli statuti;
- sullo scioglimento della società;
- sull'ammissione, radiazione, espulsione dei soci.

Articolo 5.1.2

L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, con avviso di regola via e-mail all'ultimo indirizzo noto di tutti i soci almeno 30 giorni prima della riunione.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato se lo giudica necessario o su domanda di almeno un quinto (1/5) degli aventi diritto di voto, con avviso di regola via e-mail all'ultimo indirizzo noto di tutti i soci almeno 30 giorni prima della riunione.

L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Ogni socio avente diritto di voto potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano, per iscritto, al Presidente almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Dell'Assemblea verrà allestito un verbale, ottenibile su richiesta.

Articolo 5.1.3.

L'assemblea generale può validamente deliberare se è presente la metà più uno dei soci con diritto di voto; se ciò non fosse il caso, sarà riconvocata verbalmente entro mezz'ora e potrà deliberare qualunque sarà il numero dei presenti.



Le delibere, per alzata di mano, sono prese a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per modifiche degli statuti, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti. In caso di parità il voto del presidente conta doppio.

Articolo 5.2.1. Comitato

Il comitato si compone del Presidente e di almeno altri tre membri (vicepresidente, segretario/cassiere, consiglieri).

La funzione di segretario e cassiere può essere esercitata dalla stessa persona.

I membri del comitato rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.

Dimissioni volontarie devono essere comunicate almeno tre mesi prima dell'assemblea generale per iscritto al comitato.

Se durante il biennio uno o più membri del comitato dimissionano, essi restano in carica fino alla prossima assemblea generale ordinaria.

I nuovi membri verranno eletti durante la prossima assemblea generale ordinaria. Se la carica, per motivi gravi, dovesse rimanere vacante per più di tre mesi, un membro del comitato dovrà assumere la funzione scoperta.

Membri del comitato che entrano durante il biennio restano in carica *ad interim* fino alla prossima assemblea generale ordinaria.

La composizione del comitato deve rappresentare una quota di genere pari almeno al 40% per membri eletti ed aventi diritto di voto nell'organo direttivo supremo.

Articolo 5.2.2.

Il comitato si riunisce di regola una volta al mese o su invito del presidente, o su richiesta di almeno due membri del comitato. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità il voto del presidente conta doppio.

Articolo 5.2.3.

I compiti del comitato sono i seguenti:

- curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle delibere dell'assemblea generale;
- sottoporre all'esame dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;
- curare l'osservanza degli statuti e regolamenti e di comminare eventuali sanzioni;
- rappresentare la società verso terzi: per la firma legale della società, occorre la firma del presidente o del vicepresidente, unitamente alla firma di un secondo membro del comitato;
- convocare l'assemblea generale, e su richiesta l'assemblea straordinaria;
- indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;



- distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
- adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Società che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.

Articolo 5.3. Revisori

L'assemblea generale elegge due revisori dei conti più un supplente (riserva) per la durata di due anni.

Devono controllare il rendiconto finanziario, riscontrarne l'esattezza delle voci con l'esame dei giustificativi che il cassiere dovrà mettere a disposizione quando essi ne facciano richiesta.

Informano i soci durante l'assemblea generale tramite un rapporto scritto del lavoro svolto e delle sue risultanze. Nel caso di gravi carenze nella tenuta della contabilità i revisori sono tenuti ad informarne tempestivamente il presidente per iscritto.

La carica di revisore è incompatibile con quella di cassiere.

IV. Diritto di reclamo

Articolo 6

Ogni socio che ritiene di aver subito un'ingiustizia può presentare reclamo scritto indirizzato al presidente dell'associazione, il quale si farà carico di sottoporre il caso alla prossima riunione di comitato, che delibererà in merito. Il socio ha diritto di ricorso all'Assemblea Generale.

Eventuali provvedimenti disciplinari non vengono sospesi dalla presentazione del reclamo/ricorso.

V. Carta etica

Articolo 7

Statuto etico per lo sport svizzero

Con lo Statuto etico, Swiss Olympic si impegna a favore della professionalità e dell'integrità, nonché di uno sport pulito, rispettoso, corretto e performante. Lo Statuto si basa sui valori olimpici "Eccellenza, Amicizia e Rispetto" e sulla Carta etica dello sport svizzero.



La trasmissione di questi valori avviene attraverso l'informazione, la formazione e la promozione, in combinazione con controlli e un sistema di intervento in caso di violazione di tali valori. Gli Statuti in materia di etica costituiscono una base giuridica uniforme per le segnalazioni, le indagini e le sanzioni relative a violazioni dell'etica e abusi nello sport svizzero. Essi riguardano tutti i membri di Swiss Olympic – le federazioni affiliate e le organizzazioni partner – nonché i loro membri diretti e indiretti, senza dimenticare altre persone fisiche attive nel settore dello sport organizzato di diritto privato.

Sospetto di violazione

Il servizio indipendente di segnalazione e indagine Swiss Sport Integrity sarà a disposizione di chiunque desidera segnalare un sospetto di violazione dello Statuto etico.

Swiss Sport Integrity

+41 31 550 21 31

www.sportintegrity.ch

Porre fine agli abusi

Se Swiss Sport Integrity constata degli abusi, Swiss Olympic deve concordare con la federazione interessata le misure da adottare per porvi rimedio. Tali misure sono riportate in una convenzione e devono essere attuate entro un termine prestabilito.

Per ulteriori informazioni o domande: spiritofsport@swissolympic.ch

I nove principi della Carta etica sono un impegno solenne per tutti, per consentire uno sport corretto e rispettoso:

7.1 Pari trattamento per tutti

La nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento religioso e politico non sono elementi pregiudizievoli.

7.2 Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale

Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.

7.3 Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva

Le sportive e gli sportivi vengono coinvolti nelle decisioni che li riguardano. La responsabilità per sé stessi e per gli altri sono parte integrante dello sport.

7.4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare

Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi

7.5 Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente

La correttezza nello sport non significa solo osservare le regole, ma contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

7.6 Opporsi alla violenza allo sfruttamento e alle molestie sessuali

Sensibilizzare, vigilare e se del caso intervenire in maniera adeguata.

7.7 Rifiutare doping e stupefacenti

Il doping e ogni tipo di sostanze stupefacenti non hanno posto nello sport.

7.8 Rinunciare a tabacco e alcool

Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.

7.9 Corruzione



La trasparenza e un approccio corretto ai conflitti d'interesse contribuiscono a eliminare la corruzione dallo sport.

Composizione gruppo monitori

La composizione gruppo monitori deve rappresentare una quota di genere pari almeno al 40%.

In allegato Swiss Olympic – Statuto in materia di etica dello sport svizzero

VI. Finanziamento, patrimonio, amministrazione e responsabilità

La gestione finanziaria, la tutela del patrimonio e l'amministrazione della Società devono ispirarsi ai principi di trasparenza, correttezza e responsabilità, in conformità ai valori sanciti dalla presente Carta Etica. Ogni decisione relativa all'impiego delle risorse finanziarie e patrimoniali deve perseguire esclusivamente il bene comune dell'associazione e dei suoi soci, evitando conflitti di interesse e pratiche che possano arrecare danno all'immagine o agli scopi statutari.

La raccolta dei fondi, la gestione dei contributi e l'utilizzo degli avanzi di esercizio devono essere svolti secondo criteri di equità e tracciabilità, garantendo che ogni entrata e uscita sia debitamente documentata e accessibile al controllo degli organi preposti, come indicato nello statuto. La destinazione delle risorse deve riflettere i principi di solidarietà, inclusione e rispetto delle norme vigenti.

Gli amministratori e i responsabili della contabilità sono tenuti a operare con diligenza, integrità e spirito di servizio, rendendo conto periodicamente del proprio operato sia ai soci che agli organi di controllo. In caso di comportamenti contrari all'etica o di gravi irregolarità gestionali, è previsto l'obbligo di segnalazione e l'attivazione delle procedure disciplinari secondo quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento interno.

Tutti i soci sono chiamati a contribuire, secondo le proprie possibilità, alla crescita e alla sostenibilità dell'associazione, nel rispetto della legalità e dei principi morali condivisi. La responsabilità individuale e collettiva nella gestione delle risorse costituisce fondamento imprescindibile per la credibilità e la continuità della Società.

Articolo 8

Il finanziamento dell'associazione avviene tramite i contributi annui dei soci, i contributi dei sostenitori, i contributi degli sponsor, dai ricavi di manifestazioni, gare e corsi, da giornate speciali e da eventuali avanzi d'esercizio.

Articolo 9

Il patrimonio della società è costituito:

- da beni mobili e immobili;
- dall'eventuale residuo attivo del bilancio annuale;
- da contributi straordinari versati dai soci;
- da eventuali attività di gestione;



- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Articolo 10

Il comitato si impegna a gestire ed amministrare la società in modo corretto ed oculato nell'interesse del conseguimento degli scopi statutari e dei soci.

La responsabilità societaria è coperta unicamente dal patrimonio sociale.

VII. Modifiche degli statuti, scioglimento della società

Articolo 11

La revisione degli statuti può essere decisa in ogni momento.

Articolo 12

L'assemblea generale (ordinaria o straordinaria) può decidere lo scioglimento della società, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea decide a maggioranza dei presenti le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 13

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile svizzero.

Questi statuti sono stati modificati e approvati dall'assemblea generale del 12 dicembre 2025 ed entrano immediatamente in vigore.

Maranta Stefano, presidente

Trosi Nicolò, vicepresidente